

# Originale

## Ordinanza Sindacale

<p><i>N. 41 data 12/06/2020</i></p> <p>Classifica VIII</p>	<p>Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI VOLTE AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19 E AL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI DEGRADO DEL TERRITORIO E DI PREGIUDIZIO DEL DECORO E DELLA VIVIBILITÀ URBANA.</p>
--	---

### IL SINDACO

**PREMESSO** che:

- nel territorio comunale è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali di ristoro e intrattenimento, che attraggono un rilevante numero di frequentatori, soprattutto nelle ore serali e notturne;
- nei giorni scorsi, in coincidenza dall'avvio della cosiddetta "Fase 2" della gestione dell'emergenza sanitaria nazionale, le forze dell'ordine hanno rilevato una diffusissima presenza di persone in giro per il territorio, che ha più volte comportato richiamare gli astanti a mantenere un comportamento adeguato in termini di distanziamento sociale e di uso dei dispositivi individuali di protezione, come richiesto dal vigente quadro normativo di sanità pubblica ai fini del contrasto al contagio virale;
- nella maggior parte dei casi gli assembramenti si sono determinati in prossimità degli esercizi suddetti, nei quali è consentita la vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con conseguente consumo in loco delle stesse, sia all'interno che all'esterno;

**CONSIDERATO** che:

- in adesione a quanto segnalato dalla Questura di Ascoli Piceno, nei giorni scorsi è stata disposta l'adozione di misure limitative provvisorie (fino al 7 giugno), per un verso atte a scoraggiare le citate condotte al fine prevenire i rischi legati alle potenziali occasioni di contagio, e per l'altro finalizzate a garantire a tutti la possibilità di ritornare in sicurezza alla socialità fortemente limitata nella prima fase dell'emergenza epidemiologica;
- secondo le risultanze del monitoraggio effettuato dalla Polizia Locale la situazione nello scorso fine settimana è leggermente migliorata, pur riscontrando violazioni ai divieti di

somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori nonché ai divieti di consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche o aperte al pubblico;

**RILEVATO** che:

- nonostante le misure organizzative predisposte per il contrasto e la prevenzione degli effetti distorsivi della cd. “movida”, continuano ad essere segnalati ripetuti episodi di disturbo alla quiete e di violazione del riposo delle persone, che sfociano spesso in situazioni di degrado urbano causando, nella maggior parte dei casi, anche problemi di ordine pubblico;
- i fenomeni sopra descritti stanno ingenerando un progressivo degrado urbano e la percezione di una crescente insicurezza sociale che rende difficoltosa la vita dei residenti e dei cittadini in genere;
- l’uso improprio dei contenitori di vetro delle bevande che frequentemente vengono abbandonati, anche dopo parziale distruzione, su suolo pubblico, comportano il danneggiamento ed il degrado di vie, piazze ed aree verdi;
- la presenza dei suddetti episodi è, nella maggior parte dei casi, conseguenza immediata e diretta del consumo prolungato ed eccessivo di bevande alcoliche e superalcoliche, derivante dalla vendita e somministrazione delle stesse fino a tarda ora;
- l’esiguità della superficie di somministrazione in rapporto al numero degli avventori dei pubblici esercizi genera in queste circostanze il verificarsi di assembramenti che i titolari delle attività non sono in condizione di gestire se non adeguatamente coadiuvati da personale addetto;

**TENUTO CONTO** che questa Amministrazione Comunale, in applicazione delle agevolazioni in materia di utilizzo di suolo pubblico da parte delle imprese di pubblico esercizio contenute nel D.L. 34/2020, ha adottato delle linee guida finalizzate a favorire la ripresa delle attività economiche che hanno potuto riaprire i propri esercizi commerciali, nonché il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19 stabilite dal Governo, attraverso la possibilità di ampliare la superficie esterna in concessione fino al 100%;

**RITENUTO** pertanto opportuno adottare misure capaci di affrontare sia la situazione creatasi a seguito dell’emergenza sanitaria in atto sia le criticità legate alla vendita e al consumo di bevande alcoliche, in particolare durante il periodo estivo e nelle ore serali e notturne;

**ATTESO** che il D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce al Sindaco la responsabilità dell’Amministrazione comunale e le competenze quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

**RICHIAMATI:**

- il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazione dalla L. 22 maggio 2020 n. 35, con il quale sono state rimodulate e precisate le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, già contemplate da precedenti provvedimenti, regolamentandone le modalità di adozione secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 all’art. 1 commi 8 e 9, prevede che: *“E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”* e che *“Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.”*
- l'art. 50 – comma 5 – del DLgs 18/08/2000 n. 267, come modificato dal D.L. 14/2017 convertito in L. 48/2017, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità

di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale nonché in relazione all'urgente necessità di *“interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”*;

■ l'art. 12 del D.L. 20/02/2017 n. 14 come convertito nella L. 18/04/2017 n. 48, il quale prevede in caso di *“reiterata inosservanza delle ordinanze emanate nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.”*;

■ la Circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7/06/2017 il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha posto l'attenzione sulla valutazione dei dispositivi e delle misure da predisporre per la salvaguardia dell'incolumità delle persone, in particolare in occasione di pubbliche manifestazioni. Tra i punti nodali oggetto di attenzione vi è quello della *“valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”*;

**RILEVATO** che come convenuto anche in occasione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza, occorre intervenire con misure atte a:

- salvaguardare quanto più possibile la salute e l'incolumità pubblica nell'attuale fase di aumentata mobilità e di maggiore occasione di contatti sociali;
- scoraggiare la formazione di assembramenti certamente esposta ad un maggiore pericolo per effetto della contestuale compresenza di un numero elevato di persone;
- affrontare le problematiche derivanti dalla vendita e dal consumo di bevande alcoliche nonché dall'uso improprio di bevande di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro o in lattine nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, in particolare durante il periodo estivo e nelle ore serali e notturne;

**RITENUTO** altresì che per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente legate alla forte attualità delle esigenze di contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19 e al superamento di situazioni di degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

**RITENUTO OPPORTUNO**, pertanto, adottare il presente provvedimento extra ordinem ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000, per un periodo di trenta giorni, con riserva di prorogare e/o rimodulare le misure secondo le risultanze del monitoraggio locale e salvo provvedimenti statali e/o regionali che dovessero intervenire;

**ASSUNTO** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

**RICHIAMATE** le misure igienico sanitarie previste in seno ai provvedimenti richiamati e ogni altra previsione volta a fissare presidi di sicurezza e comportamento, per contrastare il diffondersi del

virus covid-19, sia in relazione alle attività produttive/commerciali, sia in relazione agli obblighi individuali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico in presenza di terzi;

**RILEVATO** che, nel bilanciamento degli interessi in gioco, il diritto alla tutela della salute pubblica, del benessere psicofisico, il riposo e la quiete dei residenti e, più in generale, l'interesse al mantenimento di un adeguato livello sicurezza urbana e della incolumità pubblica, per i quali le circostanze di fatto ed i comportamenti sopra descritti costituiscono una seria minaccia, assumono un'obiettiva preminenza rispetto all'interesse/diritto allo svolgimento della attività d'impresa;

**DATO ATTO** che:

■ ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, atteso che il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e seguenti della medesima Legge 241/90;

■ stante l'oggettiva impossibilità di notiziare del presente provvedimento in forma specifica tutti i gestori di pubblici esercizi, circoli privati ed esercizi commerciali presenti nell'area di vigenza del presente atto, si provvederà ad informare circa i contenuti dell'atto medesimo le associazioni di categoria degli esercenti dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali interessati e a darne comunicazione sul sito istituzionale;

**DATO ATTO** altresì che con la presente ordinanza il Sindaco interviene in assenza di una compiuta regolamentazione adottata secondo le modalità previste dalla vigente normativa;

**VISTO** l'art. 50 del TUEL così come modificato dal D.L. 20/02/2017 n. 14 convertito nella L. 18/04/2017 n. 48;

**VISTA** la Legge n. 241/1990;

**VISTO** lo Statuto comunale;

## **ORDINA**

**dal 12 giugno al 11 luglio 2020 compreso  
su tutto il territorio cittadino**

fatta salva la riserva di rimodulazione e/o proroga del presente provvedimento secondo le risultanze del monitoraggio locale e salvo provvedimenti statali e/o regionali che dovessero intervenire

**a chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato alla vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande anche attraverso distributori automatici o in circoli privati, e/o alla vendita al dettaglio, anche in qualità di artigiano, di bevande confezionate in contenitori di vetro o lattine e/o alcoliche e superalcoliche:**

### **1. E' fatto divieto dalle ore 21:00 alle ore 6:00 del giorno successivo:**

■ di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro, lattine e in metallo, o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico;

■ di somministrare o vendere bevande alcoliche e superalcoliche per l'asporto in qualsiasi contenitore;

### **2. E' fatto obbligo:**

-  di **vigilare**, all'interno dei locali e/o degli spazi confinati ai medesimi assegnati, sul rispetto delle misure di distanziamento sociale e comunque dei protocolli di sicurezza fissati dalle Linee Guida della Regione Marche o della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, per come vigenti e dinamicamente aggiornate, in ragione del rinvio a essi disposto dai DPCM emanati dal Governo;
-  di **provvedere** ad assumere immediatamente ogni adeguata iniziativa di presidio e sicurezza anti-assembramento e/o anti-contagio, all'interno dei locali e/o degli spazi confinati ai medesimi assegnati, nel caso venissero compromesse le condizioni sopraccennate, a qualsiasi titolo, anche per motivi legati al comportamento degli avventori, nonché di segnalare immediatamente, alle Forze dell'Ordine, la necessità di intervento;
-  di **assicurare** la presenza permanente in misura adeguata di presidi igienico sanitari e di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, al fine di garantire la nettezza permanente dei locali e degli spazi, salvo quanto richiesto dalle Linee Guida della Regione Marche o della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, per come vigenti e dinamicamente aggiornate, in ragione del rinvio a essi disposto dai DPCM emanati dal Governo;
-  di **promuovere una campagna di sensibilizzazione sull'educazione al bere, sul contenimento delle emissioni sonore e sul contenuto della presente ordinanza**, attraverso l'esposizione di idonea cartellonistica sulle norme di convivenza civile;
-  di **provvedere alla completa pulizia ed igiene degli spazi esterni** antistanti ed adiacenti agli esercizi, evitando esposizione o accumuli di rifiuti e mettendo a disposizione degli avventori idonei contenitori per i mozziconi di sigaretta, da svuotare costantemente;
-  di **provvedere**, salvo impedimenti di carattere oggettivo, **nell'orario di chiusura dell'esercizio** e nei periodi di chiusura per ferie o di chiusura forzata per altri motivi, a **rendere inutilizzabili da parte di eventuali passanti gli arredi, tavoli, sedie e ombrelloni, presenti all'esterno dei locali**, avendo cura che le relative operazioni, specie se effettuate in orario serale e notturno, si svolgano in modo da non disturbare il riposo delle persone.

**3. Sono altresì vietati dalle ore 21:00 alle ore 6:00 del giorno successivo il consumo di bevande alcoliche e la detenzione di qualsiasi genere di contenitore di vetro e/o lattine nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comunque denominate e definibili, delimitate o meno.**

**4. La presente ordinanza ha efficacia dal 12 giugno al 11 luglio 2020 compreso su tutto il territorio cittadino, fatta salva la riserva di rimodulazione e/o proroga del presente provvedimento secondo le risultanze del monitoraggio locale e salvo provvedimenti statali e/o regionali che dovessero intervenire.**

**5. Si richiamano le disposizioni:**

-  dell'art. 689 del Codice Penale e dell'art. 14-ter della legge 125/2001 contenenti il divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche ai minori, ribadendo l'obbligo per il gestore di chiedere l'esibizione del documento d'identità in caso di incertezza sull'età dei richiedenti;
-  dell'art. 691 del Codice Penale che punisce, con l'arresto da tre mesi a un anno, chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, comportando, qualora il colpevole sia il gestore, la sospensione dall'esercizio;
-  dell'art. 6 - comma 2 - del D.L. 117/2007 convertito in Legge 160/2007, come modificata dall'art. 54 della Legge 120/2010 che vieta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3:00 alle ore 6:00.

## **AVVERTE CHE**

Si ritiene quanto sopra nell'interesse pubblico ma anche delle attività imprenditoriali private in questione che potrebbero trovarsi sanzionate e/o vedere la situazione degenerare con conseguente chiusura coattiva delle stesse nonostante il loro impegno a rispettare quanto prescritto dal protocollo regionale in un contesto locale particolarmente iperattivo dopo un lungo periodo di *lockdown*.

Rimane inalterato l'obbligo di rispettare, su tutto il territorio comunale, l'uso corretto delle mascherine di comunità o di un idoneo dispositivo medico (mascherina chirurgica) ovvero di un idoneo DPI (mascherina filtrante FFP1/2/3 senza valvola di esalazione) a protezione delle vie respiratorie qualora non si possa rispettare il distanziamento fisico previsto dalle normative vigenti.

## **DISPONE ALTRESI' CHE**

Salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto dei punti 1) e 3) della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19, così come modificato dalla legge di conversione n. 35/2020, con la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 1.000,00 da applicarsi secondo le procedure previste dalla Legge n.689/81.

La violazione degli obblighi e prescrizioni del punto 2) della presente ordinanza, salvo che non costituiscono più grave reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7bis del Dlgs 267/2000, in l'applicazione dei principi di cui alla Legge 689/1981.

Il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, viene trasmesso alla Prefettura, alla Questura di Ascoli Piceno, al locale Comando di Polizia Municipale e alle Associazioni di categoria.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010. In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni dalla stessa data, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

**Il Sindaco**  
Pasqualino Piunti

